

31 MAR 2022

PROTOCOLLO N. 814/2022



TRIBUNALE E PROCURA DELLA REPUBBLICA
TORRE ANNUNZIATA

Prov. TRIBUNALE N° 4129/2022
del 31.3.2022

Oggetto: Verifica del rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 9-*sexies* del DL 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dall'art. 3 del DL 7 gennaio 2022, n. 1, relative all'accesso agli uffici giudiziari dei difensori, dei consulenti, dei periti e degli altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia. Proroga sino al 30 aprile 2022.

Il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica

Visto il provvedimento di analogo oggetto a firma congiunta emesso in data 14.10.2021, come modificato in data 25.10.2021 e 15.11.2021, prorogato in data 30.12.2021 sino al 31.3.2022, e ulteriormente modificato in data 10.1.2022, relativo all'accesso agli uffici giudiziari dei magistrati professionali ed onorari, del personale dell'amministrazione giudiziaria, dei soggetti che ivi prestano la propria attività lavorativa, degli Avvocati, del personale di polizia giudiziaria e di altri soggetti;

visto il decreto legge 24 marzo 2022, n. 1, pubblicato nella G.U. n. 70 del 24.3.2022, entrato in vigore in data 25.3.2022, recante: *"Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID – 19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza"*, il quale:

- a) all'art. 6 ha abrogato il comma 1-bis dell'art. 9-bis del DL 22.4.2021, n. 52, conv. con modificazioni, dalla legge 17.6.2021, n. 87, il quale prevedeva l'obbligo del *green pass* per l'accesso agli uffici pubblici;
- b) all'art. 8, ha introdotto, nel decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dopo l'articolo 4-ter, l'art. 4-ter.1, il quale, al comma 1, prevede che *"fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 si applica"* al *"personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale"*;
- c) all'art. 8, ha modificato l'art. 4-*quinqies* del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, il quale, così come novellato, prevede che *"i soggetti di cui agli articoli 4-ter.1 (...) e 4-quater fino al 30 aprile 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro, devono possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base di cui all'articolo 9, comma 1, lettera bis del decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli (...) 9-*quinqies*, 9-*sexies* (...), con la conseguenza che il personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, e della polizia locale, e i soggetti ultracinquantenni, per poter accedere agli uffici giudiziari, ove prestano la propria attività di lavoro, devono esibire il cd. green pass di base;*
- d) all'art. 6, commi 6 e 7, ha modificato rispettivamente gli artt. 9 *quinqies* e 9 *sexies* del DL 22 aprile 2021 n. 52 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sostituendo le parole *"31 marzo 2022 termine di cessazione dello stato di emergenza"* con le parole *"30 aprile 2022"*, con la conseguenza che le categorie di soggetti ivi contemplate (personale dell'amministrazione giudiziaria; magistrati professionali ed onorari; difensori; consulenti tecnici; periti; altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;) per poter accedere agli uffici ove prestano la propria attività lavorativa, devono possedere ed esibire, quantomeno, il cd. green pass di base, a prescindere dal dato anagrafico.

visto il decreto n. 23/2022 datato 30.3.2022 a firma congiunta del Procuratore Generale e dell'Avvocato Generale presso la Corte di Appello di Napoli, con il quale si dispone, anche sulla scorta del DPCM datato 12.10.2021, che permane sino al 30.4.2022 l'obbligo del possesso e della esibizione del green pass per il pubblico, i visitatori e gli ospiti per poter accedere agli uffici giudiziari;

vista la nota prot. mdg DOG datata 30.3.2022 n. 0084567.U del Capo Dipartimento del DOG Ministero della Giustizia, con la quale si dispone che sino al 30.4 2022 permane l'obbligo del possesso e della esibizione del green pass per i visitatori per l'accesso agli uffici giudiziari;

rilevato che, sebbene l'art. 6 del DL 24.3.2022 n. 24 abbia abrogato il comma 1-bis dell'art. 9-bis del DL 22.4.2021, n. 52, conv. con modificazioni, dalla legge 17.6.2021, n. 87, con la conseguente abrogazione generalizzata dell'obbligo del *green pass* per l'accesso agli uffici pubblici, sarebbe incoerente, anche alla stregua delle indicazioni formulate dal DPCM datato 12.10.2021, ritenere, da un lato, che il pubblico e i visitatori siano esonerati dall'obbligo del green pass per accedere agli uffici giudiziari, e, dall'altro, che tutte le altre categorie di soggetti che vi accedono debbano osservare tale obbligo;

ritenuto, pertanto, di conformarsi alle indicazioni su riportate della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli e del Capo Dipartimento del DOG Ministero della Giustizia, e, per l'effetto, di ritenere che l'obbligo del green pass permanga per l'accesso del pubblico e dei visitatori agli uffici giudiziari;

tanto premesso;

dispongono quanto segue

A) sino al 30.4.2022, l'accesso al Tribunale, alla Procura della Repubblica e all'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata da parte di:

- magistrati professionali ed onorari;
- personale dell'amministrazione giudiziaria;
- funzionari dell'ufficio del processo;
- tirocinanti;
- ufficiali giudiziari;
- difensori (avvocati e praticanti avvocati);
- consulenti tecnici;
- periti;
- tecnici convenzionati;
- altri ausiliari del magistrato estranei alle amministrazioni della giustizia;
- pubblico, visitatori;

è subordinato al possesso e all'esibizione, su richiesta, della certificazione verde Covid-19 di cui al comma 2 dell'art. 9 del suddetto DL 22.4.2021 n. 52 (avvenuta vaccinazione anti Sars-Cov-2 al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo avente validità di 6 mesi; avvenuta guarigione da Covid-19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione di SRS-Covid-2 avente validità di 6 mesi; effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-Covid-2 avente validità di 48 ore dal test antigenico rapido e di 72 ore dal test molecolare; avvenuta guarigione da Covid-19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo), fatti salvi i casi di esenzione dal suddetto obbligo per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica;

B) ai soggetti su indicati sub A) si applicano le disposizioni relative alla verifica del possesso della certificazione verde Covid-19 contenute nel provvedimento a firma congiunta datato 14.10.2021, da intendersi in questa sede richiamate;

C) sono esenti dall'obbligo sub A) e dalla verifica sub B) ed autorizzati senz'altro ad accedere agli uffici giudiziari su indicati i seguenti soggetti:

- i testimoni, gli imputati, le parti civili, i responsabili civili, l'attore, il convenuto e tutte le parti del processo civile o penale (ai quali vanno assimilati l'indagato, le persone informate sui fatti e la persona offesa del procedimento), previa esibizione di documentazione dalla quale risulti la loro convocazione, citazione o la necessità della loro presenza presso l'ufficio giudiziario nella data dell'accesso, e di valido e idoneo documento di identità;

- i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario al quale accedono (ad es. il richiedente un certificato del casellario giudiziario ovvero il richiedente una apostille, ecc.);

D) al fine di evitare e comunque di ridurre al minimo ritardi, code e disagi ai varchi di accesso al Tribunale, ove sono presenti due varchi di accesso, atteso il notevole flusso di persone che quotidianamente vi accedono:

dal lunedì al venerdì:

1) i magistrati, professionali ed onorari, i tirocinanti e la polizia giudiziaria in servizio presso il Tribunale e la Procura della Repubblica, il personale dipendente dell'amministrazione giudiziaria, i funzionari dell'ufficio del processo; gli LSU e i tecnici informatici/sistemisti, gli avvocati e i praticanti avvocati potranno accedere al Tribunale indifferentemente sia dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto che dal varco di accesso laterale in corrispondenza del viale Pastore;

2) il pubblico, i visitatori, la polizia giudiziaria esterna, i soggetti che devono accedere agli uffici giudiziari per usufruire di un servizio erogato dall'ufficio giudiziario e tutti gli altri soggetti diversi da quelli su indicati sub 1) potranno accedere al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto;

3) in orario antimeridiano il varco di accesso al Tribunale di corso Umberto sarà presidiato, oltre che dal personale della Guardia di Finanza, dalla unità della Polizia della Città Metropolitana di Napoli ivi addetta, mentre il varco di accesso al Tribunale di viale Pastore sarà presidiato dall'altra unità della Polizia della Città Metropolitana di Napoli ivi addetta;

il sabato, la domenica ed i festivi si accederà al Tribunale esclusivamente dal varco di accesso principale in corrispondenza del corso Umberto.

Il presente provvedimento entra in vigore l'1 aprile 2022 e sarà efficace sino al 30 aprile 2022, fatte salve eventuali diverse disposizioni.

Si comunichi:

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente della Camera Penale di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutti gli Avvocati iscritti;

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti e dei revisori dei conti di Torre Annunziata;

- a tutti magistrati professionali e onorari del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata;

- ai Dirigenti amministrativi del Tribunale, della Procura della Repubblica e del Giudice di pace di Torre Annunziata anche per la partecipazione a tutto il personale amministrativo dei suddetti uffici.

Si comunichi, per quanto di competenza e per la partecipazione al personale dipendente preposto alla vigilanza ai varchi di accesso del Tribunale e dell'Ufficio del Giudice di Pace di Torre Annunziata:

- al Comandante della Guardia di Finanza Gruppo di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia Municipale di Torre Annunziata;
- al Comandante della Polizia della Città Metropolitana di Napoli.


Si comunichi, altresì, per opportuna conoscenza:

- al Presidente della Corte di Appello di Napoli;
- al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Napoli;
- al Consiglio Superiore della Magistratura.

Si pubblichi sul sito web istituzionale del Tribunale e della Procura della Repubblica di Torre Annunziata.

Torre Annunziata, 31.3.2022

Il Presidente del Tribunale
Ernesto Aghina



Il Procuratore della Repubblica
Nunzio Fragiasso

